



# COMUNE DI CESENA

## SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA', BENESSERE ANIMALE,  
EDUCAZIONE AMBIENTALE, INQUINAMENTO ACUSTICO

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

e-mail: [ambiente@comune.cesena.fc.it](mailto:ambiente@comune.cesena.fc.it)

Tel. 0547/356417

PGN 94082/99  
Fascicolo 2018/AMB\_DDD/2

Cesena, 22 agosto 2018

**OGGETTO: Provvedimenti per la lotta contro la zanzara comune (Culex pipiens) per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da West Nile virus mediante trattamenti larvicidi in aree periodicamente allagate. ORDINANZA SINDACALE**

### IL SINDACO

Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Ravenna e di Forlì Cesena sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PGN 92857 del 16/08/2018 ad oggetto "*Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale*";

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna PGN. 93172 del 17/08/2018 ad oggetto "*Adozione di ulteriori misure per la lotta alle zanzare del genere Culex*";

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex*, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Dato atto che nel Comune di Cesena è vigente l'ordinanza sindacale PGN 75670/99 del 6 luglio 2017 "*REVOCA ORDINANZA PGN. 19838/99 DEL 31/03/2010 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DELLA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus)*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi nei fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Richiamati gli obblighi vigenti fino al 31 ottobre 2018, impartiti con l'ordinanza PGN 82994 del 18 luglio 2018, volta ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi straordinari di lotta alla zanzara *Culex* dove siano in programma eventi con ritrovo di molte persone (indicativamente almeno 200 partecipanti) in orario serale in aree verdi o con presenza di verde;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo delle zanzare del genere *Culex* in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento fino al **31 ottobre 2018**, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della Legge 241/1990 non si applicano alle Ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art 50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 209748 del 17 agosto 2018;

## **ORDINA**

Ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
- specchi d'acqua per l'allevamento del pesce
- aziende faunistico-venatorie
- terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- maceri, valli e chiari da caccia

è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

## **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 (da €. 25,00 ad €. 500,00)

## **DISPONE**

Che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al **31 ottobre 2018**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Che il presente atto:

- sia pubblicizzato in data odierna all'Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi;
- sia pubblicizzato attraverso i canali informatici dell'Ente;
- sia inviato alle Associazioni di categoria agricole e zootecniche;

## **DISPONE ALTRESI'**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata nella sede dei proprietari/gestori delle aree oggetto dei trattamenti prescritti dalla presente ordinanza e a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

## **INFORMA**

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il provvedimento sopraesposto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni, a decorrere dalla data dell'avvenuto pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Paolo Carini)*

Il Sindaco  
Paolo Lucchi